



Risposta ai chiarimenti pervenuti in merito all'affidamento dei lavori di ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali ricadenti in n. 4 quadranti territoriali.

### CHIARIMENTI

N. 1	
Domanda	Vorremmo chiarimento relativo all'obbligo di indicare terna di subappaltatori (pag. 9 del Disciplinare) per acquisire "fornitura di bitume". E' nostra intenzione di acquisire una "fornitura di conglomerato bituminoso". Crediamo di non dichiarare la terna di subappaltatori, perchè riteniamo diverso: "fornitura di bitume" da "fornitura di conglomerato bituminoso". Potete confermare quanto esposto?
Risposta	<p>Si ritiene che il legislatore, comprendendo tra le alle attività a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 52, lettera d), della legge n. 190/2012 anche il "confezionamento, fornitura e trasporto di bitume" intendesse riferirsi più specificatamente al confezionamento, fornitura e trasporto di conglomerato bituminoso, in analogia al calcestruzzo (che è un conglomerato) richiamato nella medesima lettera.</p> <p>Si ritiene, pertanto, che la fornitura di conglomerato bituminoso rientri tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa con conseguente obbligo di indicazione della terna di subappaltatori.</p>